

Premesso che:

- la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto sindacale n. 3/2020, avente ad oggetto: *Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità;*
- risultano n. 11 Consiglieri Comunali presenti alla videoconferenza e n. 00 assenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01.12.2016;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04/07/2018 è stata approvata la Variante Parziale n. 1, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- a seguito di intervenuti fabbisogni, come descritto dettagliatamente nella Relazione degli elaborati tecnici di variante, è stata avviata la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente;
- è stato, a tal fine, conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, in quanto il Comune di Lagnasco ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70 per cento;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il Comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le modifiche, inoltre, non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e, comunque, aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della Relazione.
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 abitanti;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, della richiamata L.U.R. 56/77 e s.m.i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - o per le aree residenziali non si viene a produrre alcuna modifica in termini di cubatura, pertanto si può affermare che la C.I.R. rimanga inalterata.
 - o per quanto riguarda le aree a standard pubblici si rileva, ai fini delle verifiche, che con la variante oggetto della presente, come con le varianti precedenti, non si è operata alcuna modifica.
 - o essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 1.610 ed essendo prevista una variazione di più o meno 0,5 mq/ab, secondi i disposti dell'art. 17, c. 5 della L.U.R., si ha: $\text{abit. } 1.610 \times (\pm 0,5) \text{ mq/ab} = 805 \text{ mq}$ da poter sfruttare.

- o relativamente alle aree produttive, si precisa che con la variante oggetto della presente si apportano modifiche relative alle attività artigianali assentite in annucleamenti rurali. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata.
- o essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 21.682,20; con le precedenti varianti parziali non si sono operate modifiche relative a tali ambiti; con la presente variante si operano modifiche corrispondenti ad un incremento di Superficie Territoriale pari a mq. + 3.520; il residuo a disposizione risulta dunque essere pari a mq. 18.162,20 (21.682,20 – 3.520) che rimangono a disposizione per future esigenze di settore.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I.

Variante di adeguamento al PAI	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) ab. 1.610		S.T. aree produttive	S.T. aree terziarie
	Variazione servizi (art.21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370	0
	805 mq	mc.	21.682,20 mq.	0 mq.

Varianti parziali	Aree servizi mq.	Aree residenziali mq.	Aree produttive Sup.Ter. mq.	Aree terziarie Sup.Ter.mq.
VP 1 / 2018	0	0	0	0
VP 2 / 2021	0	0	+3.520	0
Totale modifiche	0	0	+ 3.520	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+805 mq.	mc.	18.162,20 mq.	mq.
	- 805 mq.	+incredm.4%		

Dato atto che:

- gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative atte a dimostrare l'applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede di formazione della presente variante si interviene su due annucleamenti rurali con un ampliamento perimetrale e alcune specifiche normative, si stralcia una porzione di area residenziale, si interviene sulla modalità attuativa di un'altra area residenziale e si aggiornano le tavole di piano con nuovi vincoli individuati dal Ministero. Queste modifiche nel loro insieme hanno comunque confermato le previsioni quantitative dello strumento urbanistico.
- non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che la presente variante viene assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- il Comune di Lagnasco ha individuato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Scarnafigi l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale n. 2;
- a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

- 5) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 6) Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 e dal Regolamento regionale 4/R del 22/03/2019.
- 7) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale).
- 8) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, cui si dà mandato per i successivi adempimenti.
- 9) Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Inoltre, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, motivato dal rispetto dei termini dei provvedimenti consequenziali,

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : DALMAZZO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa PEZZINI Roberta